

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3476

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ANGELO, ANTONUCCI, BONSIGNORE, BUONOCORE, CARRUS, CILIBERTI, CIMMINO, GALLI, GOTTARDO, GRIPPO, LAMORTE, MANFREDI, MARTUSCELLI, MENSURATI, PISICCHIO, RICCIUTI, ROJCH, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, TASSONE, VAIRO, VISCARDI, VITI, VITO**

*Presentata il 21 dicembre 1988*

### Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La soluzione del problema del Mezzogiorno e delle zone meno sviluppate del Paese resta una condizione determinante per lo sviluppo dell'intera comunità nazionale e per l'aumento della nostra competitività a livello europeo. A questi fini è crescente la necessità di sostenere ed incrementare l'attività produttiva nel Meridione, particolarmente nel settore industriale, che nelle regioni meridionali attualmente concorre alla formazione del prodotto interno lordo per appena il 17,5 per cento contro il 32,2 per cento dell'Italia centro-settentrionale. È evidente che quest'obiettivo

non può essere raggiunto con i metodi tradizionali, essendo urgente la modernizzazione del settore industriale, in relazione alla prorompente innovazione tecnologica ed organizzativa. Com'è noto, le imprese industriali hanno sempre più assoluto bisogno delle varie infrastrutture di base e di servizi ogni giorno più diversificati e sofisticati.

Di qui deriva la necessità di rivedere la disciplina dei consorzi delle aree di sviluppo industriale, che pur possono vantare risultati positivi, ma che oramai appaiono inadeguati a soddisfare i bisogni indicati. L'urgenza di realizzare vere

e proprie aree attrezzate — che evitino la ricerca, da parte delle imprese produttive, di aree dotate di un minimo di infrastrutture e servizi (ricerca spesso difficile o precaria o contrastante con altre esigenze di uso del territorio) — nonché il bisogno di servizi complementari ai processi produttivi richiedono un potenziamento dei detti consorzi, definendone compiutamente natura e funzioni.

Anzitutto deve essere definita per legge la natura giuridica dell'ente consorzio, finora assai incerta secondo la dottrina e la giurisprudenza in materia, che ha addirittura attribuito natura diversa ai singoli consorzi, oscillando prevalentemente tra le qualifiche di ente pubblico economico e di ente pubblico territoriale.

Con la presente proposta di legge si vuole non solo eliminare ogni incertezza, bensì introdurre le norme opportune affinché la struttura e l'attività dei consorzi possano rispondere anche alle istanze di maggiore agilità e snellezza nello svolgimento dei nuovi compiti. A tal fine è apparsa, in via di massima, ben articolata la proposta di legge n. 703 presentata al Senato (sen. Tagliamonte ed altri), con l'accentuazione dell'attività gestionale dei consorzi, anche mediante la costituzione di società consortili con le imprese insediate. A questa va aggiunta la disciplina dei relativi strumenti di pianificazione urbanistica, dopo la cessazione dell'efficacia dei piani territoriali delle aree di sviluppo industriale, che pur hanno svolto in passato una funzione prevalentemente positiva di disciplina urbanistica, anche se per lo più di supplenza per la mancanza dei piani territoriali di coordinamento. In attesa delle relative leggi regionali, dirette a coordinare gli strumenti di pianificazione urbanistica, è necessario provvedere all'aggiornamento ed all'adeguamento dei piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, dando alle relative prescrizioni un'efficacia immediatamente vincolante. Inoltre si vuole dare una risposta alla esigenza di disciplina urbanistica coordinata sia tra gli agglomerati industriali e l'intorno, sia tra gli insediamenti produttivi ricadenti negli

agglomerati e quelli disciplinati dai piani regolatori comunali.

\* \* \*

L'articolo 1 della proposta di legge fissa la natura dei consorzi di sviluppo industriale che, istituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, la giurisprudenza ed il dibattito giuridico-istituzionale hanno catalogato ora fra gli enti pubblici economici ora fra gli enti pubblici territoriali, con conseguenze di carattere tecnico-operativo diverse e contrastanti da regione a regione e da provincia a provincia. Stabilendo con legge che essi sono « enti pubblici economici », si pone fine alle ambiguità e si assicura ai consorzi un assetto giuridico che consente una capacità di azione meglio rispondente ai compiti ad essi assegnati dalla legislazione, in particolare dalle leggi per il Mezzogiorno.

Nello stesso articolo tali compiti sono stati richiamati ed esplicitati per definire chiaramente la gamma delle attività possibili e per correlare queste ultime ad una ormai indispensabile capacità di gestione, essa pure reclamata da leggi dello Stato, quale la n. 64 del 1° marzo 1986.

L'articolo 2 indica le fonti di finanziamento (che sono, com'è noto, quasi esclusivamente pubbliche e desunte dalle leggi strettamente finalizzate ai compiti propri dei consorzi) e prescrive che la gestione sia assicurata con criteri di rigorosa economicità e di equilibrio fra costi e ricavi.

Lo stesso articolo stabilisce che il bilancio va impostato secondo le norme che disciplinano il bilancio di esercizio delle società per azioni e che, attraverso lo strumento del bilancio, la regione, competente per territorio, eserciti la vigilanza ed il controllo. Al riguardo si precisa, infine, che all'autorità regionale è precluso il controllo sui singoli atti gestionali del consorzio, e ciò al fine di ovviare alle lungaggini finora riscontrate nei rapporti con la regione.

L'articolo 3 sottopone il consorzio alla normativa prevista dal codice civile per le imprese, ivi compresa la parte relativa

ai rapporti di lavoro fatta eccezione della parte riguardante il fallimento ed il concordato.

L'articolo 4 equipara il consorzio alle società per azioni in materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei revisori dei conti. Agli effetti penali, tuttavia, si stabilisce che detti amministratori e revisori dei conti sono incaricati di un servizio pubblico. Lo stesso articolo assegna, inoltre, all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza in ordine alle controversie in generale ed a quelle derivanti dai rapporti di lavoro in particolare.

L'articolo 5 fissa gli organi che gli statuti dei consorzi debbono prevedere e disciplinare, tenendo conto di esperienze positivamente maturate; assegna al consiglio generale il potere di decidere annualmente le indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti; fa obbligo ai consorzi di provvedere, entro sei mesi, alle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dalla presente proposta di legge, pena lo scioglimento degli organi consortili e la nomina di un commissario da parte dell'autorità regionale o, in mancanza, ministeriale.

L'articolo 6 stabilisce il contenuto, la procedura ed i termini per la modifica o l'aggiornamento dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, prorogando per non oltre un anno l'efficacia dei precedenti piani, la cui caducazione ha bloccato l'attività dei consorzi.

L'articolo 7 risolve il problema dell'inoperatività immediata dei piani nelle aree di sviluppo industriale, equiparati ai piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge urbanistica generale n. 1150 del 17 agosto 1942 e fissa il termine decennale per i vincoli d'inedificabilità.

L'articolo 8 elimina i dubbi assai diffusi in ordine alla procedura da seguire per le espropriazioni di competenza dei consorzi.

L'articolo 9 riconosce la Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) quale associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ma ne precisa i compiti di carattere promozionale e di rappresentanza sindacale a tutela della efficienza operativa e degli interessi dei consorzi.

L'articolo 10, infine, determina la data di entrata in vigore della legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Natura e compiti dei consorzi di sviluppo industriale).*

1. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

2. Essi promuovono, nel territorio di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive nei settori dell'industria, dell'attività terziaria e dei servizi.

3. A tale scopo progettano, realizzano e gestiscono opere di urbanizzazione ed infrastrutture per gli insediamenti produttivi, impianti di depurazione degli scarichi, rustici industriali, centri commerciali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio sociale connesso all'attività produttiva.

4. I consorzi gestiscono le opere di urbanizzazione e infrastrutturali comuni all'interno degli agglomerati industriali fino all'assegnazione del 50 per cento dei suoli dell'agglomerato.

5. La gestione successiva può essere affidata ad una società consortile fra le imprese insediate ed il consorzio. La quota di partecipazione del consorzio alla società non può essere superiore al 49 per cento del capitale.

## ART. 2.

*(Gestione economica, bilancio, vigilanza e controlli).*

1. Per l'espletamento dei loro compiti i consorzi di sviluppo industriale si avvalgono dei contributi finanziari previsti dalle leggi nazionali e regionali e dai re-

golamenti della Comunità economica europea.

2. I contributi finanziari di cui al comma 1 ed ogni altra risorsa finanziaria attribuita ai consorzi di sviluppo industriale dallo Stato, dalla regione, dalla CEE e dagli enti partecipanti sono utilizzati dai consorzi stessi secondo criteri economici e di equilibrio tra costi e ricavi.

3. Il bilancio dei consorzi è formulato secondo le norme che disciplinano il bilancio di esercizio delle società per azioni.

4. La regione, competente per territorio, esercita la vigilanza sulle attività dei consorzi, in particolare mediante il controllo del bilancio che ciascun consorzio è tenuto a presentare controfirmato dal collegio dei revisori dei conti, e ne attesta la conformità alle norme di cui al comma 3. Sono esclusi dal controllo della regione i singoli atti gestionali dei consorzi.

#### ART. 3.

##### *(Disciplina dell'impresa).*

1. I consorzi di sviluppo industriale sono iscritti nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2201 del codice civile e, per ciò che attiene ai rapporti di lavoro, sono tenuti all'osservanza della vigente normativa del lavoro, in quanto applicabile, eccetto la parte relativa al fallimento ed al concordato preventivo.

#### ART. 4.

##### *(Responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti. Controversie).*

1. Alle persone incaricate per statuto della gestione del consorzio di sviluppo industriale incombe la responsabilità patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge a carico degli amministratori e dei sindaci delle società per azioni. Agli effetti penali, le stesse persone sono considerate incaricate di un pubblico servizio.



2. La competenza a decidere sulle controversie in materia di responsabilità degli amministratori e revisori dei conti dei consorzi di sviluppo industriale spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 5.

*(Struttura ed organi. Modifica degli statuti).*

1. I consorzi di sviluppo industriale sono regolati dai rispettivi statuti nei quali è fatto obbligo di prevedere i seguenti organi:

a) consiglio generale, composto da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri in rappresentanza degli enti partecipanti;

b) presidente, nominato dal consiglio generale, che ha poteri e funzioni di amministratore delegato;

c) comitato direttivo, presieduto dal presidente del consorzio e composto da altri otto membri esperti in tema di sviluppo produttivo designati nel modo seguente, con le modalità indicate dai rispettivi statuti: tre dal consiglio generale, due dalle associazioni degli industriali, uno dall'Associazione piccoli imprenditori (API), due dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dalla regione e presiede il collegio.

2. Le indennità di carica spettanti al presidente ed ai membri del consiglio generale, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono annualmente decise dal consiglio generale secondo i criteri fissati con deliberazione della giunta regionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di sviluppo industriale provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti in conformità a quanto previsto dalla stessa legge.

4. Ove tali modifiche non siano apportate nel termine indicato al comma 3, la giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, procede allo scioglimento degli organi consortili ed alla nomina di un commissario che, entro tre mesi, provvederà anche alle necessarie modifiche di statuto ed alla ricostituzione degli organi ordinari secondo il nuovo statuto.

5. Ove la giunta regionale non provveda nel termine indicato al comma 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede allo scioglimento degli organi consortili ed alla nomina del commissario.

6. Gli organi consortili esistenti continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi ordinari o straordinari ai sensi dei precedenti commi.

#### ART. 6.

*(Adeguamento dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale).*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, i consorzi provvedono, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'aggiornamento ed all'adeguamento del piano regolatore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano, così modificato, è pubblicato ed approvato con il procedimento di cui al medesimo articolo 51.

2. Per tutti i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, il termine di cui all'articolo 1, lettera *d*) del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è protratto anche ai fini della retrocessione dei beni espropriati, sino all'entrata in vigore del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la giunta regionale nomina un commissario, che deve provvedere in via sostitutiva entro 120 giorni.

4. I piani approvati ai sensi del comma 1 possono essere modificati con la medesima procedura e possono recare direttive per la formazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali ai fini del coordinamento delle disposizioni relative alle attività di cui all'articolo 1, comma 2.

5. I piani approvati ai sensi del comma 1 possono disciplinare altresì gli insediamenti a diversa destinazione eventualmente ricadenti all'interno degli agglomerati industriali.

#### ART. 7.

*(Efficacia dei vincoli dei piani regolatori).*

1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, e le loro varianti, indicano quali disposizioni o vincoli da essi previsti sono immediatamente operanti anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.

2. I vincoli d'inedificabilità assoluta o preordinati all'esproprio hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano o della variante.

#### ART. 8.

*(Procedura per le espropriazioni).*

1. Per tutte le opere comunque di competenza dei consorzi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. L'indennità di espropriazione sarà determinata in base alla legislazione generale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

## ART. 9.

*(Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione).*

1. La Federazione italiana dei consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) è un'associazione senza personalità giuridica, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

2. La Federazione tutela, rappresenta ed assiste i consorzi per lo sviluppo industriale e gli altri enti associati aventi analoghe finalità, oltre che nel campo economico, finanziario, tecnico e legale, anche in quello sindacale. Essa svolge, a tal fine, ogni utile attività per un efficiente funzionamento della gestione dei consorzi stessi e degli enti associati, anche nei confronti delle pubbliche istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre associazioni.

3. Al fine di favorire il più efficace funzionamento dei consorzi, la Federazione istituisce una « Consulta degli utenti » per l'approfondimento dei problemi relativi all'attività dei consorzi medesimi.

4. Per quanto concerne il regime fiscale, la Federazione è sottoposta alle regole vigenti per le associazioni sindacali.

## ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.